

## **TI\_GERICHTE 30.2007.5 vom 26. Oktober 2006**

TI Tribunale d'appello, 2006-10-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2007.5\\_d20061026](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2007.5_d20061026)

FR: TI\_GERICHTE 30.2007.5 du 26 octobre 2006

IT: TI\_GERICHTE 30.2007.5 del 26 ottobre 2006

### **Regeste**

Qualifica dello statuto contributivo dell'assicurata. Impugnabilità delle decisioni della Cassa di non affiliazione come indipendente. Se attività uguale alla precedente svolta quale dipendente, non è possibile qualificarla come indipendente. Violazione di essere sentito.

### **Erwägungen**

#### **E. 000**

al 31 agosto). Oltre a ciò, le parti hanno concordato un importo forfetario mensile di Fr. 300.- netti per ogni spesa - fatturata - necessaria all' esecuzione del compito affidatole (telefono, viaggi, ecc.). Previo accordo scritto, la ricorrente poteva inoltre beneficiare del riconoscimento dell' onorario per progetti e del rimborso di eventuali altre spese di trasferta non attinenti a questo contratto. Fra i suoi obblighi, l' assicurata doveva garantire la sua presenza in loco per almeno quattro giorni in media al mese concordati con il presidente, il direttore artistico ed il responsabile del settore comunicazione e marketing. Essa doveva pure essere disponibile per altri incontri in sede e non da definire di comune accordo. Inoltre, doveva mantenere il segreto assoluto sugli affari trattati sia durante il periodo contrattuale sia in seguito, e restituire alla scadenza tutta la documentazione - non fotocopiabile né per uso personale né per terzi - ed il materiale d' ufficio affidati alla sua custodia. Con il secondo contratto, la ricorrente doveva prestare al presidente consulenza su questioni di organizzazione interna e generale del \_\_\_\_\_, attenendosi alle direttive generali ed ai regolamenti stabiliti dall' Associazione. Per il suo lavoro era previsto il versamento di un' indennità forfetaria omnicomprensiva di Fr. 10' 000.-, suddivisa in Fr. 3' 200.- al 31 marzo ed al 30 giugno, ed in Fr. 3' 600.- al 31 agosto. Come per l' altra funzione, l' onorario per progetti ed eventuali spese per trasferte che esulavano da questa seconda attività, se richieste dal presidente, facevano oggetto ogni volta di un contratto separato. Inoltre, vigeva sempre l' obbligo di mantenere il segreto assoluto. Da notare che l'assicurata ha emesso (docc. 9-12) fatture mensili per Fr. 6'500.- per "contratto di consulenza marketing & sponsoring" e per "consulenza alla presidenza". 2.9. Per quanto concerne l' organizzazione del lavoro quale elemento per identificare lo statuto contributivo di un assicurato, il TCA rileva che quando un contratto di lavoro viene sostituito da un contratto di mandato, l' assicurato che fino a quel momento era salariato non diventa automaticamente indipendente se non v' è alcun cambiamento effettivo nei suoi rapporti con il datore di lavoro e se il primo continua ad essere subordinato al secondo (RCC 1978 pag. 518 consid. 2-4; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 181, n. 109 ad art. 5 LAVS). In altri termini, diventa importante identificare l' esatto tipo di attività svolta prima e dopo la modifica contrattuale. Nella più recente giurisprudenza il TFA (dal 1° gennaio 2007): TF) ha avuto modo di rammentare che occorre tenere presente che la circostanza che un assicurato, all'inizio della sua attività indipendente, svolga un lavoro principalmente per un

solo committente, è usuale (cfr. da ultimo STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.1, nonché STFA del 1° febbraio 2005, H 155/04, consid. 4.3) e come il processo, in atto ormai da anni, del mutamento economico e sociale impone un cambiamento radicale e celere del modo di agire e pensare un'attività lavorativa indipendente. Asserire che la regolarità nel pagamento e nel quantum sia sintomo di dipendenza significa fondare il proprio convincimento su stereotipi preconcepi e avulsi dalla complessa realtà economica (STF del 30 gennaio 2007, consid. 4.3, H 82/05). Per quanto concerne l'investimento, poco importante, in mezzi propri il Tribunale federale ha già evidenziato che per natura certe attività, in particolare nel settore dei servizi, non necessitano di investimenti importanti. In tali casi, ai fini della qualifica dello statuto, va quindi posto l'accento sul criterio della dipendenza organizzativo-lavorativa e non su quello del rischio aziendale (Pratique VSI 2001 pag. 55 consid. 6b pag. 60 con riferimenti; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 5.2). Infine vanno considerate anche le esigenze di coordinazione di cui occorre tenere conto in relazione ad assicurati che esercitano contemporaneamente diverse attività lavorative per diversi o per il medesimo mandante o datore di lavoro (DTF 123 V 161 consid. 4a pag. 167; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4). Se possibile va infatti evitato che diverse attività per il medesimo mandante o datore di lavoro, rispettivamente che la medesima attività per diversi mandanti o datori di lavoro, vengano qualificate in maniera differente, in parte a titolo dipendente e in parte a titolo indipendente (DTF 119 V 161 consid. 3b pag. 164; STF del 19 marzo 2007, H 194/05, consid. 7.4, STFA del 17 febbraio 2005, H 12/04, consid. 3 e 4.2.3 con riferimenti). 2.10. Nel caso in esame, non è dato a sapere con certezza se l'attività di responsabile del settore comunicazione e marketing che la ricorrente ha svolto per l'Associazione dal 2000 al 2005 quando era alle sue dipendenze (doc. I punto 5.1) sia la medesima di quella che si è impegnata ad esercitare quando è stata assunta quale consulente del presidente e del nuovo responsabile della comunicazione e marketing dal 1° gennaio al 31 agosto 2006 (doc. I punto 5.3). Alla luce di quanto precede, la determinazione precisa di questa circostanza risulta fondamentale per poter qualificare il nuovo statuto di consulente dell'insorgente. A tale proposito, va osservato che la ricorrente aveva chiesto all'amministrazione - ma non ottenuto - l'audizione del presidente del \_\_\_\_\_, del direttore artistico, dell'attuale responsabile del settore comunicazione e marketing \_\_\_\_\_, del responsabile \_\_\_\_\_ e dei dirigenti della committente estera di \_\_\_\_\_ - quest'ultimi per dimostrare l'incompatibilità di una collaborazione dipendente per l'Associazione \_\_\_\_\_ con l'attività \_\_\_\_\_ (doc. I punto 6). In merito alla lagnanza riguardo alla mancata audizione da parte della Cassa dei testi ad essa notificati in sede di udienza, questo Tribunale constata che, effettivamente, il comportamento adottato dall'amministrazione non è stato affatto coerente. Risulta infatti biasimevole oltreché riprovevole fissare durante l'udienza del 5 dicembre 2006 (doc. 2) la data per l'audizione di due testimoni (19 dicembre 2006), ma emettere già prima di questa scadenza (14 dicembre 2006) la decisione su opposizione qui impugnata. Per questo motivo, vista la violazione del diritto d'essere sentito della ricorrente garantito dall'art.

## **E. 29**

cpv. 2 Cost. fed., gli atti vanno rinviati all'amministrazione, la quale dovrà accertare, mediante l'audizione dei testimoni indicati dall'assicurata, l'effettiva attività esercitata dalla medesima a favore dell'Associazione in oggetto quando era sua dipendente, ossia fino al 2005, e poi nel 2006 in veste di consulente "esterna". Vanno esaminati nel dettaglio il rapporto preesistente con l'ex datrice di lavoro e quello instaurato successivamente al

2005, prestando particolare attenzione alle mansioni effettivamente svolte prima e dopo il suo licenziamento, alle modalità di esecuzione delle sue prestazioni prima e dopo (se riceveva istruzioni, se doveva rendere conto a qualcuno del suo operato, ecc.), al tempo reale dedicato al lavoro quando era dipendente e quando fungeva da consulente e se nel 2006 continuava ad essere subordinata alla datrice di lavoro/mandante nell'esecuzione delle sue funzioni. Di rilievo è infatti l'accertamento dell'esistenza di una situazione di continuità delle sue prestazioni e relative modalità d'esecuzione. 2.11. Nel merito questo Tribunale deve comunque osservare che, per quanto desumibile dagli atti sin qui raccolti, per l'esecuzione del (nuovo) lavoro, la documentazione agli atti evidenzia che l'assicurata era tenuta ad osservare scrupolosamente le istruzioni e le direttive fissate dall'Associazione \_\_\_\_\_ (doc. 21 domanda n. 7), tanto che la sua attività era specificamente subordinata alle direttive del presidente, del direttore artistico e del responsabile del settore comunicazione e marketing. La ricorrente, quindi, non poteva agire liberamente nell'espletamento delle sue attività, ma doveva renderne conto al responsabile delle finanze e seguire le indicazioni fornite da quest'ultimo (doc. 4 punto 1). Dal profilo organizzativo, dunque, pare vi fosse una marcata dipendenza. Non va poi dimenticato l'obbligo di presenza a \_\_\_\_\_ per almeno quattro giorni al mese per incontri con la direzione (doc. 4 punto 4). Per quanto concerne l'aspetto economico dei due citati contratti, dagli atti all'inserto risulta che almeno per i primi quattro mesi del 2006 - e non ogni trimestre come concordato - la ricorrente fatturava alla mandante, in una sola fattura, le sue prestazioni sia per le consulenze marketing e sponsoring (Fr. 5 '5 00.-) sia per le consulenze alla presidenza (Fr. 1 '0 00.-), chiedendo direttamente il totale di Fr. 6 '5 00.- (docc. 9-12). Questi versamenti erano dunque praticamente regolari e riferiti ad importi di certo rilievo. La somma fatturata era sempre la medesima, proprio perché il compenso era già stato concordato fra le parti e rimaneva lo stesso indipendentemente dal tempo effettivamente dedicato dall'insorgente alla sua funzione di consulente e dal risultato conseguito dalla datrice di lavoro grazie alla sua consulenza. Per la funzione più remunerativa, ossia quale consulente marketing e sponsoring del \_\_\_\_\_, l'assicurata beneficiava inoltre del rimborso forfetario mensile di Fr. 300.- per le spese generali dovute all'utilizzo del telefono (telefonate internazionali da \_\_\_\_\_), ai viaggi di lavoro (da \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_) e per ogni altra spesa necessaria all'espletamento della sua attività per conto della mandante. Oltre a questo rimborso standard per spese di rappresentanza, l'insorgente poteva beneficiare di rimborsi effettivi per onorari per progetti e per spese di trasferta esulanti dai contratti sottoscritti (doc. 21 domanda n. 6: trasferte in altre nazioni) e dal regolare svolgimento dell'attività assegnatele, previo consenso scritto del presidente. L'affermazione della ricorrente secondo cui essa si assumeva le spese generali allo stesso modo in cui un imprenditore si assume questo rischio, non pare trovare qui conferma (doc. 21 domanda n. 9) e dovrà essere accertata a mano della necessaria documentazione da parte dell'amministrazione. Apparentemente l'assicurata non si è assunta alcun rischio d'incasso (doc. 21 domanda n. 9) nel senso di rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato avendo garantito, alla fine di ogni mese, il versamento di un importo concordato in anticipo; proprio come un normale collaboratore dipendente subordinato al suo datore di lavoro, che riceve sempre lo stesso stipendio alla fine di ogni mese. I versamenti effettuati erano sostanzialmente fissi, regolari (Pratique VSI 1995 pagg. 27 seg.; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5 LAVS). Questo TCA evidenzia ancora che per l'esercizio della sua attività, la ricorrente non ha sostanzialmente effettuato particolari investimenti, poiché utilizzava un semplice computer, due telefoni mobili (uno

per la Svizzera ed uno per \_\_\_\_\_), un palmare ed il classico materiale d'ufficio (doc. 21 domanda n. 3). Da ultimo, rilevante appare l'obbligo fatto alla ricorrente di mantenere il segreto assoluto sugli affari trattati anche al termine della sua collaborazione, di restituire la documentazione ed il materiale d'ufficio, di proprietà dell'Associazione affidati alla sua custodia e di non accettare doni o altri profitti (docc. 4 e 5 punto 5) elementi che l'amministrazione dovrà ulteriormente valutare per il nuovo giudizio che è chiamata a rendere dopo gli accertamenti indicati al punto precedente. 2.12. In conclusione, il ricorso va dunque accolto, la decisione impugnata annullata e l'incanto rinviato alla Cassa di compensazione per i suoi incombenti. Vincente in causa, alla ricorrente, patrocinata da un legale, sono attribuite delle ripetibili (art. 61 lett. g LPGGA).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.